

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23601 del 05/11/2014

Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore - INAIL - Intervento in appello nel giudizio promosso dall'infortunato contro il responsabile - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.

L'INAIL, quale titolare di un autonomo diritto di agire in surrogatoria (alternativamente ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., dell'art. 28, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 o degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) nei confronti del responsabile civile dell'infortunio indennizzato e nei limiti del risarcimento da questi dovuto secondo le norme generali in materia di fatti illeciti, è legittimato, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., a spiegare intervento in appello, nel giudizio promosso dall'infortunato (o suoi aventi causa) contro lo stesso responsabile, per la liquidazione del danno ulteriore rispetto a quello coperto dalle prestazioni assicurative, stante l'incidenza della relativa quantificazione sulla determinazione dei limiti suddetti ed il possibile pregiudizio che essa può arrecare alla esaustiva soddisfazione delle ragioni surrogatorie dell'istituto.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23601 del 05/11/2014